Copia

COMUNE DI LILLIANES

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N. **2**

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	PRESENTE
DE GIORGIS Daniele - Presidente	Sì
BALLOT Stefania - Consigliere	Sì
BASTRENTA Simona - Consigliere	Sì
FEY Renato - Consigliere	Sì
GIACOSA Federico - Consigliere	Sì
JANS Alessandro - Consigliere	Sì
JANS Mariolina - Consigliere	No
OMENETTO Monica - Consigliere	No
SESANO Fabrizio - Consigliere	Sì
VALLOMY Leo - Consigliere	Sì
VALLOMY Mirella - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Cinzia BIELER il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor DE GIORGIS Daniele nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 che ha stabilito il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

VISTO altresì il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha stabilito un ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l'Imposta Unica Comunale applicabile nel 2018 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che la legge 145/2018 non ha più previsto l'estensione oltre l'anno 2018 delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016 – con la conseguenza che nell'anno 2019 gli enti locali potranno prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali;

CONSIDERANDO comunque la volontà dell'Amministrazione, vista la difficile congiuntura economica in atto e la conseguente obiettiva difficoltà diffusa, di non aumentare l'imposizione fiscale gravando sulle famiglie e sulle attività presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO, inoltre, che con la legge 30/12/2018, n. 145 (legge di stabilità 2019) non sono state introdotte ulteriori modifiche sostanziali alla normativa in materia di IUC;

CONSIDERATO, quindi, che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 continua a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011;

- la disciplina prevista dalla l. 208 del 28/12/2015 per quanto riguarda il comodato concesso a uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado ad uso residenza.

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, che riprendono quelli già introdotti nel 2018:

Aliquota ridotta per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6‰ (settevirgolasei per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,6‰ (settevirgolasei per mille)

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definite ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 L. 147/2013, il Comune, in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, ha disposto l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale, per cui nel 2019 – a fronte della conferma della non applicabilità della TASI agli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze – il tributo non appare applicabile agli immobili situati nel territorio comunale;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 92232/2016 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2019 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

  a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;

  b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

  a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

  b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

  c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

  d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

  e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

- L'art. 1, comma 661 della l. 147/2013 che prevedeva che il tributo non fosse dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, è stato abrogato;

- l'attuale comma 649 secondo periodo dell'art. 1 della legge 147/2013 prevede che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplini con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

- il costo connesso alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani posto a carico del Comune di Lillianes, ammonta a € 73.464,48=, come da Piano finanziario per l'anno 2019 redatto dall'Autorità di SubATO.

CONSIDERATO inoltre che:

- in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 della l. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo "*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate"* e siano adottate al fine di perseguire *"una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri di bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*" (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012, n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche dei criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 d.lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013.

VISTE le simulazioni effettuate ai fini dell'applicazione della TARI per l'anno 2019 come ampiamente illustrate dal segretario e ritenuto che le medesime siano conformi al dettato legislativo.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. **Utenze domestiche residenti**

Nucleo familiare	**Quota fissa (€/mq/anno)**	**Quota variabile (€/anno)**
1 componente	0,26689	60,39415
2 componenti	0,31138	108,70948
3 componenti	0,34316	138,90655
4 componenti	0,36858	181,18246
5 componenti	0,39400	217,41895
6 o più componenti	0,41306	247,61603

2. Utenze domestiche NON RESIDENTI

	(€/mq/anno)
Tariffa unitaria al metro quadrato	2,10
* di cui quota variabile	0,30

3.Utenze non domestiche

Categorie di attività	**Quota fissa (€/mq/anno)**	**Quota variabile (€/mq/anno)**
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06068	0,99289
2. Campeggi, distributori carburanti	0,12705	2,10417
3. Stabilimenti balneari	0,07206	1,18765

4. Esposizioni, autosaloni	0,05689	0,95471
5. Alberghi con ristorante	0,20290	3,35674
6. Alberghi senza ristorante	0,15170	2,50133
7. Case di cura e riposo	0,18014	2,98632
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,18963	3,13525
9. Banche ed istituti di credito	0,10429	1,71847
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,16497	2,71518
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,20290	3,36056
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13653	2,25310
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,17446	2,88321
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,08154	1,33659
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10429	1,71847
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,91779	7,63764
17. Bar, caffè, pasticceria	0,69024	7,63764
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,33374	5,51056
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,29202	4,80789
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,14913	18,98717
21. Discoteche, night club	0,19721	3,26891
22. Turismo rurale	0,202900	0,671400
23. Rifugi alpini	0,16666	0,57650

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche	
Tariffa unitaria al metro quadrato	€ 0,57

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU deve intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI può essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 della L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

RITENUTO quindi opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	Prima rata	Entro il 31 marzo 2020
	Seconda rata	Entro il 30 settembre 2020

Dato atto che l'art. 13 del d.lgs. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'istituire in via sperimentale, a partire dall'anno 2012, l'imposta municipale propria, al comma 6 attribuiva al Consiglio comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote. Parimenti l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013, rimette alla competenza consigliare l'approvazione delle tariffe TARI.

Ritenuto potere ascrivere al Consiglio comunale la competenza in merito all'approvazione del presente atto, nel rispetto della specifica disciplina di settore sopra citata.

ATTESO che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario quale responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 14 comma 2 del Regolamento comunale

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'articolo 5 comma 1 punto b del regolamento comunale di contabilità;

- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, lettera d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'articolo 49bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

PROCEDUTOSI a votazione palese espressa per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato: presenti n.9, assenti n. 2, astenuti nessuno, votanti n. 9, voti favorevoli n. 9, voti contrari nessuno.

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 ‰ (quattro per mille)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6‰ (settevirgolasei per mille) con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili	7,6‰ (settevirgolasei per mille)

2. Confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00=.

3. Demandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel regolamento dell'imposta municipale propria IUC, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

4. Stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) – TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

- **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in l. 214/2011	0‰ (zero per mille)
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0‰ (zero per mille)
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0‰ (zero per mille)
Aliquota per le aree edificabili	0‰ (zero per mille)

5. Stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 676 della legge 147/2013 e in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

6. Stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC) – TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Tassa sui rifiuti (TARI)

2. **<u>Utenze domestiche residenti</u>**

Nucleo familiare	**Quota fissa (€/mq/anno)**	**Quota variabile (€/anno)**
1 componente	0,26689	60,39415
2 componenti	0,31138	108,70948
3 componenti	0,34316	138,90655
4 componenti	0,36858	181,18246
5 componenti	0,39400	217,41895
6 o più componenti	0,41306	247,61603

2. <u>Utenze domestiche NON RESIDENTI</u>

	(€/mq/anno)
Tariffa unitaria al metro quadrato	2,10

* di cui quota variabile	0,30

3.Utenze non domestiche

Categorie di attività	**Quota fissa (€/mq/anno)**	**Quota variabile (€/mq/anno)**
2. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06068	0,99289
3. Campeggi, distributori carburanti	0,12705	2,10417
4. Stabilimenti balneari	0,07206	1,18765
7. Esposizioni, autosaloni	0,05689	0,95471
6. Alberghi con ristorante	0,20290	3,35674
7. Alberghi senza ristorante	0,15170	2,50133
8. Case di cura e riposo	0,18014	2,98632
9. Uffici, agenzie, studi professionali	0,18963	3,13525
10. Banche ed istituti di credito	0,10429	1,71847
11. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,16497	2,71518
12. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,20290	3,36056
13. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,13653	2,25310
14. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,17446	2,88321
15. Attività industriali con capannoni di produzione	0,08154	1,33659
16. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,10429	1,71847
17. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,91779	7,63764
18. Bar, caffè, pasticceria	0,69024	7,63764
19. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi,	0,33374	5,51056

generi alimentari		
20. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,29202	4,80789
21. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,14913	18,98717
22. Discoteche, night club	0,19721	3,26891
23. Turismo rurale	0,202900	0,671400
24. Rifugi alpini	0,16666	0,57650

Pertinenze di utenze domestiche e non domestiche	
Tariffa unitaria al metro quadrato	€ 0,57

7. Dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 l.r. 9 dicembre 2004, n. 30 il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 d.lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della l. 147/2013.

8. Stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale è effettuata nei termini di seguito indicati:

IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019
TARI	Prima rata	Entro il 31 marzo 2020
	Seconda rata	Entro il 30 settembre 2020

9. Riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito, nonché ai sensi dell'art. 193 comma 3 del d.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 444 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modificare le tariffe IUC – TARI di cui al presente atto, entro la data stabilita al comma 2 della predetta norma;

10. Dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della l. 296/2006.

11. Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

12. Disporre l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52 comma 2 del d.lgs. 446/1997 e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Approvato e sottoscritto, in originale firmato:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE GIORGIS Daniele	F.to Cinzia BIELER

****

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del regolamento comunale di contabilità.

Parere di legittimità FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) della L.R. 19.8.1998 n° 46 e dell'art. 49bis comma 1 della L.R. 7.12.1998 n° 54

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cinzia BIELER

****

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 60 Registro pubblicazioni.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 25-feb-2019 al 12-mar-2019, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 7.12.1998 n°. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Lillianes, lì 25-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cinzia BIELER

****

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva oggi 25-feb-2019, primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. n. 54/98, come modificata dalla L.R. n.8/2003.

Lillianes, lì 25-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cinzia BIELER

****

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lillianes, li 25-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO

_____